

TI_GERICHTE 52.2019.184 vom 20. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.184

FR: TI_GERICHTE 52.2019.184 du 20 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.184 del 20 marzo 2019

Regeste

Risarcimento dei danni da ungulati

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine .

E. 1.2

L'impugnativa può essere evasa sulla base gli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAm).

E. 2.1

Il regime del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

E. 2.2

Il legislatore ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35 ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

E. 2.3

Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per

allontanare la selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o recinzioni con corrente elettrica. Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65 prevede che, per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno (calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-) coloro che dichiarano un reddito agricolo (cfr. cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

E. 2.4

Come ricordato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 2). 3. In concreto, come visto in narrativa, il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto la domanda di risarcimento dei danni da cervi subiti nelle colture di _____, perché l'insorgente non aveva adottato le adeguate misure di prevenzione (recinzione; art. 35 cpv. 2 lett. b LCC), rimproverandola inoltre di non aver sollecitato l'adozione di misure di autodifesa (cattura ed eliminazione di capi viziosi, art. 35 cpv. 2 lett. c LCC). Per prevenire futuri danni, le ha infine imposto di procedere a determinate misure (cfr. consid. B), tra cui posare una cinta elettrica mobile alta almeno m 1.80, a 5 fili.

E. 4

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. I Cantoni, aggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

E. 4.1

Ora, per quanto riguarda il primo punto, dagli atti risulta che la ricorrente, per limitare i danni alle proprie colture di carote, si è effettivamente limitata a posare una cinta elettrica con 1 filo a corrente, alta solo m 0.90 (cfr. perizia e decisione impugnata). A giusta ragione il Governo ha considerato una tale misura sicuramente insufficiente e inadeguata, poiché permette facilmente il passaggio della fauna selvatica. È infatti del tutto evidente che una recinzione alta meno di un metro e formata da un solo filo elettrico non possa efficacemente contrastare l'irruzione nei campi di cervi, che - diversamente dalle mucche (cfr. replica) - possono agevolmente saltare l'ostacolo (cfr. pure, scheda informativa n. 4 "Il cervo" edita dal Dipartimento del territorio). In generale, per allontanare i cervidi vengono in effetti raccomandate recinzioni permanenti o mobili elettriche (con anche 5 o più fili) aventi un'altezza tra m 1.80 e 2.50 (barriere più basse possono invece bastare per altri ungulati come i cinghiali; cfr. Agridea, *Côltures de protection en agriculture contre la faune sauvage*, Losanna 2006, pag. 5 segg.; cfr. pure le linee guida del Canton Vallese "Aufstellen von Elektrozäunen je nach Wildart", <https://www.vs.ch/de/web/scpf/degats-aux-cultures-sub-elektrische-Drahtgeflechte> e la citata scheda informativa). Ferme queste premesse, meno chiaro è tuttavia se, nel caso di specie, all'insorgente possa essere rimproverato di non aver posato una recinzione più alta e strutturata, in particolare come quella indicata dal Governo.

E. 4.2

Al danneggiato incombe come visto l'obbligo di ridurre il danno, facendo quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua condizione economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP). Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un determinato comportamento, anche se presenta degli inconvenienti (cfr. STA 52.2016.184 del 24 ottobre 2016 consid. 3.2, 52.2012.110 del 1° ottobre 2013 consid. 3.1). Nella valutazione di quali misure di prevenzione siano concretamente esigibili l'autorità competente fruisce di un margine di apprezzamento (cfr. STF 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.5). Rilevante è in particolare se l'attuazione della misura sia non solo tecnicamente fattibile e praticabile, ma anche sostenibile a livello di oneri e costi, a fronte del potenziale danno (cfr. Michael Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, *Kommentar NHG - Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF*, pag. 964, n. 59). Senonché, in concreto, non risulta che l'autorità cantonale si sia compiutamente chinata su tali aspetti, in particolare raffrontando gli oneri e i costi derivanti dall'opera di prevenzione che l'insorgente ha ommesso di adottare (spese per l'acquisto e la gestione di una cinta elettrica mobile alta almeno m 1.80 con 5 fili, al netto di eventuali sussidi ex art. 62 RLCC), con il potenziale danno (che deve in particolare considerare il possibile mancato guadagno, tenuto conto dei risparmi sui costi di raccolto e lavorazione, cfr. in tal senso RDAT I-1994 n. 50 consid. 5; STA 52.2008.407 del 15 gennaio 2020 consid. 3.2). Nonostante le obiezioni della danneggiata - che ha lamentato oneri di gestione a suo dire sproporzionati (poiché la rete andrebbe tolta e rimessa ogni qualvolta si interviene sui campi: le carote dopo la semina vanno coperte e scoperte, zappate almeno 2 volte, concimate 1 volta e trattate almeno 3 volte) -, la precedente istanza è sostanzialmente rimasta silente, limitandosi a evocare genericamente un valore di CHF 20'000.-/ettaro per le carote. In queste circostanze, gli atti non possono che esserle retrocessi affinché - raccolti tutti gli elementi occorrenti (costi effettivi della recinzione, dimensioni dei campi da cingere e tipo di coltura, potenziale danno, ecc.) e sentita la ricorrente - si pronunci nuovamente. L'autorità di prime cure dovrà in particolare verificare se la posa della suddetta cinta, oltre

ad apparire idonea, adeguata e necessaria al fine di preservare efficacemente le orticolture da danni da parte di ungulati (che già in passato hanno apparentemente fatto incursioni nei campi in oggetto, cfr. corrispondenza e-mail del 2016 e 2017 agli atti, allegati 1 e B), fosse concretamente esigibile. Nell'esame andrà parimenti appurato se una simile opera di premunizione richieda effettivamente di essere tolta e rimessa più volte, così come afferma la ricorrente.

E. 5

Stante quanto precede, non mette conto di chinarsi sull'ulteriore rimprovero mosso alla ricorrente di non aver sollecitato dei permessi di autodifesa (art. 35 cpv. 2 lett. c LCC), che presuppongono comunque che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina (cfr. art. 61 cpv. 1 RLCC). Va nondimeno sin d'ora rilevato che, se da un lato emerge che nell'e-mail del 16 luglio 2018 la ricorrente si è effettivamente limitata a notificare il danno (precisando che il campo è pronto alla raccolta e che sarebbe intervenuto il perito), senza quindi formulare richieste d'intervento per l'abbattimento di capi viziosi, d'altro canto nulla è dato di sapere in relazione alle ulteriori asserite telefonate con il funzionario dell'UCP (_____), in cui al signor _____ sarebbe a più riprese stato detto che sarebbero intervenuti per spostare dei capi viziosi (cfr. replica). Comunicazioni che di primo acchito non appaiono senz'altro inattendibili (cfr. per analogia, STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 3), ma su cui l'autorità cantonale non si è espressa, per modo che anche da questo profilo potrebbero sussistere delle lacune nell'accertamento dei fatti.

E. 6

Da ultimo - e a prescindere dai suddetti accertamenti che l'autorità inferiore è chiamata a svolgere - va rilevato che non può in ogni caso essere confermato il punto della decisione (disp. n. 5) che impone all'insorgente di procedere a determinate misure per prevenire futuri danni (cfr. consid. B). Le disposizioni della legislazione sulla caccia permettono infatti unicamente all'autorità cantonale di rifiutare un risarcimento dei danni subiti qualora il danneggiato non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per contenerli. Non costituiscono anche una base legale per ingiungere, in precedenza, l'adozione di determinate misure (quali ad esempio la costruzione di una recinzione). Spetta insomma all'agricoltore decidere se attuare o meno i provvedimenti necessari e ragionevolmente esigibili per prevenire i danni della fauna selvatica, sopportandone semmai le conseguenze finanziarie in caso di passività (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP, 35 cpv. 2 LCC).

E. 7.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Nella misura in cui è stata impugnata (rifiuto risarcimento dei danni alle colture di _____ e ingiunzione di cui al punto 5), la decisione è annullata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sulla richiesta di risarcimento dei danni causati alle colture nel comune di _____, una volta completata l'istruttoria, così come indicato al consid. 4.

E. 7.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM), poiché la ricorrente non è assistita da un legale. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 20 marzo 2019 (n. 1375) del Consiglio di Stato è annullata, nella

misura in cui rifiuta il risarcimento dei danni causati dagli ungulati nel corso del 2018 alle colture di _____ (_____) e relativamente al dispositivo n. 5; 1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda come indicato al consid. 7.1. 2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato quale anticipo per le spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.